

ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE
(marzo – dicembre 2007)

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 13 e 14 dicembre 2007

CECILIA ODONE
Consulente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna
Diritto dell'Unione europea, legislazione regionale e processi decisionali multilivello

ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE
(marzo – dicembre 2007)

Indice

Atti Ue di interesse regionale (marzo –dicembre 2007)

- ⇒ Il Trattato di Lisbona
- ⇒ Il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2008
- ⇒ Sanità pubblica e servizi sanitari
- ⇒ Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna: l'art. 38

Altri atti Ue di interesse regionale (marzo – dicembre 2007)

- ⇒ Gli atti normativi
- ⇒ Le proposte legislative
- ⇒ Le Sentenze
- ⇒ Le Comunicazioni
- ⇒ In Italia

TRATTATO DI LISBONA

La firma del Trattato di Lisbona da parte dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, avvenuta il 13 dicembre 2007, ha aperto la fase delle ratifiche a cui seguirà l'entrata in vigore come previsto dallo stesso Trattato di Lisbona.

Art. 6

(...)

2. Il presente trattato entra in vigore il 1° gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Il nuovo Trattato è stato elaborato dalla Conferenza Intergovernativa del 2007, su mandato del Consiglio europeo del 26 giugno 2007; il testo definitivo è poi stato approvato durante il Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2007. Con il Trattato di Lisbona si apportano modifiche al Trattato Ue e Ce; quest'ultimo viene denominato *Trattato sul funzionamento dell'Unione*.

A proposito del rafforzamento del ruolo dei Parlamenti Nazionali, l'art. 8C del Trattato UE modificato ne richiama espressamente il contributo attivo al buon funzionamento dell'Unione con la previsione degli opportuni strumenti di informazione relativi alle iniziative legislative europee, il controllo della sussidiarietà come previsto dall'apposito Protocollo, la cooperazione interparlamentare.

Articolo 8 C

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

- a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
 - b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- (...)
- f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Informazione, controllo della sussidiarietà, cooperazione interparlamentare sono poi ripresi nei nuovi Protocolli "Parlamenti Nazionali" e "Sussidiarietà" allegati al Trattato. Mentre, nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà emerge il ruolo potenziale delle Assemblee legislative regionali, in cooperazione con i rispettivi Parlamenti Nazionali e per gli ambiti di intervento che ciascun ordinamento costituzionale assegna alle Regioni.

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI

TITOLO I COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

ARTICOLO 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

ARTICOLO 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

ARTICOLO 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un **parere motivato in merito alla conformità** di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(...)

ARTICOLO 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere

constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

ARTICOLO 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

(...)

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

(...)

ARTICOLO 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

ARTICOLO 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

(...)

ARTICOLO 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato

presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

- a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
- b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

ARTICOLO 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

(...)

Per quanto riguarda la questione della delimitazione delle competenze, il principio di attribuzione e i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si farà riferimento all'art. 3ter del Trattato Ue che abroga, sostituendolo, l'attuale art. 5

ARTICOLO 3ter

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Un'importante innovazione rispetto ai Trattati vigenti si trova, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione, a proposito delle categorie e dei settori di competenza dell'Unione cui è intitolato il titolo I e dove compaiono, in riferimento alle categorie di competenza, gli elenchi dei settori di competenza dell'Unione europea.

Titolo I Categorie e settori di competenza dell'Unione

Art. 2A

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

In particolare si richiama l'attenzione su quanto prevede l'art. 2C, par. 1: *l'Unione ha competenza concorrente quando i Trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 2B [competenze esclusive] e 2E [azioni intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati].*

PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL 2008

Il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2008 è stato presentato il 24 ottobre 2007 - COM (2007) 640 def.

Il programma è adottato ai sensi dell'art. 2 del regolamento interno della Commissione e segue l'adozione della Strategia politica annuale¹, indicando, sulla base di quella e tenendo conto delle indicazioni di Parlamento europeo, Consiglio e

¹ Strategia politica per il 2008 – COM (2007) 65 del 21/2/2007.

Parlamenti Nazionali, le priorità politiche, individuando poi le iniziative che si intendono adottare per realizzare quegli stessi obiettivi. Il programma contiene, in allegato, un dettagliato elenco di iniziative di varia natura, non solo legislative, ma anche esecutive, programmi e piani e comunicazioni di diversa natura. Le iniziative, che saranno accompagnate dalla valutazione d'impatto, sono suddivise in iniziative strategiche e iniziative prioritarie, queste ultime da realizzare nell'arco di 12 – 18 mesi. Al programma legislativo, si accompagna una programmazione più dettagliata dei lavori, aggiornata ogni mese, ed una relazione di esecuzione.

Le priorità del programma 2008 sono: crescita e occupazione (tutte le questioni e le iniziative connesse alla strategia di Lisbona, istruzione, formazione, ricerca, innovazione, normativa sulle PMI, l'analisi dell'UEM a dieci anni dall'introduzione dell'euro), Europa sostenibile (libro bianco sull'adeguamento all'impatto del mutamento climatico, l'integrazione della dimensione ambientale nei trasporti, vigilanza mondiale in tema di ambiente e sicurezza, esame strategico del settore energetico in vista del nuovo piano d'azione, PAC, politica marittima e lo sviluppo sostenibile delle attività marittime e delle zone costiere), approccio integrato nei confronti della migrazione sostegno agli Stati nella lotta alla migrazione clandestina, valutazione dell'Agenzia per la gestione delle frontiere esterne, la politica comune in materia di asilo e l'adeguamento della legislazione europea sulle condizioni di accoglienza ecc.), centralità dei cittadini (agenda sociale che tenga conto della necessità di conciliare vita professionale e vita familiare, sicurezza dei pazienti, qualità dei servizi sanitari, internet e nuove tecnologie, sviluppo sicuro dei nuovi mercati, 2008 come anno del dialogo interculturale), l'Europa come partner mondiale (politica di vicinato, relazioni Ue - Africa).

Infine, una parte del programma è dedicata alle azioni per la Qualità della Legislazione, tra queste, l'esame strategico del programma "legiferare meglio", l'esame delle proposte pendenti (è previsto il ritiro di 30 proposte, compresa la motivazione del ritiro), le iniziative di semplificazione (45 iniziative, che riprendono quelle non concluse nel 2007, e 15 iniziative inedite), la riduzione degli oneri amministrativi (prosegue il programma d'azione adottato nel 2007).

SANITÀ PUBBLICA E SERVIZI SANITARI

Un settore di particolare interesse è stato, nel periodo preso in considerazione, quello della sanità pubblica e dei servizi sanitari. La Commissione europea, nel Libro Bianco² adottato ad ottobre, ricordava che garantire un elevato livello di tutela della salute è l'obiettivo, transettoriale, enunciato all'art. 152 del Trattato Ce in riferimento a tutte le politiche dell'Unione, mentre *agli Stati membri spetta la responsabilità principale in materia di politica sanitaria e di prestazione di servizi sanitari ai cittadini europei. La presente strategia – prosegue la Commissione – consolida l'importanza della salute in politiche quali la strategia di Lisbona per la*

² Libro bianco - Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008 - 2013 – COM (2007) 630 def. del 23/10/2007. Il Libro Bianco è stato adottato a seguito di un'ampia consultazione condotta dalla Commissione europea. Sono stati 153 i contributi provenienti dagli Stati membri, da autorità regionali e locali, da università, organizzazioni e cittadini, in risposta alla consultazione sul tema: "Sanità in Europa, un approccio strategico", conclusasi il 12 febbraio 2007.

crescita e l'occupazione, sottolineando il legame fra salute e prosperità economica, e l'agenda dei cittadini, riconoscendo alla gente il diritto di operare le proprie scelte in materia di salute e assistenza sanitaria. Le azioni della strategia riguardano la salute in tutti i settori. La salute è menzionata negli articoli del trattato concernenti il mercato interno, l'ambiente, la tutela dei consumatori, gli affari sociali, fra cui la salute e la sicurezza dei lavoratori, la politica di sviluppo, la ricerca e molti altri settori.

Il ruolo di primo piano della CE nell'ambito della politica sanitaria è stato ribadito nel trattato di riforma approvato dai capi di Stato e di governo dell'UE a Lisbona il 19 ottobre 2007, nel quale si propone di rafforzare l'importanza politica della salute. Sono previsti un nuovo obiettivo generale a favore del benessere dei cittadini e un invito alla cooperazione fra Stati membri nell'ambito della salute e dei servizi sanitari. Le azioni in materia di salute intraprese a livello comunitario conferiscono un valore aggiunto alle misure degli Stati membri, soprattutto nel settore della prevenzione delle malattie, fra cui le azioni sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, la sicurezza dei medicinali, la lotta al fumo, la normativa su sangue, tessuti, cellule e organi, la qualità dell'acqua e dell'aria e la costituzione di varie agenzie attive in ambito sanitario. Per affrontare una serie di problemi sempre più acuti inerenti alla salute della popolazione occorre tuttavia un nuovo approccio strategico.

La Commissione prevede poi una serie di obiettivi e di azioni, strumentali al perseguimento degli obiettivi stessi, da realizzare nel periodo 2008 – 2013.

Per l'attuazione della Strategia, la Commissione indica gli strumenti finanziari disponibili. Tra questi: i piani di lavoro annuali del Secondo programma di azione comunitaria in materia di salute³, le azioni previste all'interno di altre strategie e programmi comunitari, come la strategia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 2007 – 2012, oltre ai finanziamenti in relazione alla salute previsti, ad esempio, all'interno del settimo programma quadro di ricerca o dei programmi di politica regionale.

Tra le azioni previste, nell'ambito dell'obiettivo 3. *Promuovere sistemi sanitari dinamici e nuove tecnologie*, rientra l'azione *Quadro comunitario per servizi sanitari sicuri, efficienti e di qualità elevata*.

A questo proposito, la Commissione specifica quale sarà l'obiettivo specifico dell'azione:

Un quadro comunitario ben definito contribuirà inoltre a favorire il dinamismo e la sostenibilità dei sistemi sanitari facendo chiarezza sull'applicazione della normativa

³ Decisione del Consiglio e del Parlamento europeo n. 1350/2007/CE che istituisce il Secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute, per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2013. Gli obiettivi del programma sono elencati all'art. 2: *migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute anche riducendo le disparità sanitarie, generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute*. Questo programma sostituisce l'attuale programma di sanità pubblica (2003-2008). E' stato pubblicato in GUUE L 301 del 20 novembre 2007.

comunitaria ai servizi sanitari e fornendo un appoggio agli Stati membri nei settori in cui un intervento coordinato può apportare un valore aggiunto ai sistemi sanitari

Il quadro comunitario cui si riferisce la Strategia, compare già nel programma legislativo 2007 della Commissione europea, che ne prevede l'adozione per il mese di dicembre. Tra l'altro, si tratta di un'importante iniziativa che può essere collocata nell'ambito dell'obiettivo di favorire la libera circolazione dei servizi sanitari e di chiarire l'applicazione del Trattato Ce e del diritto comunitario a questi servizi. A questo proposito, pronunciandosi sul tema dell'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della cd. "Direttiva Servizi" (direttiva 2006/123/CE), il Parlamento europeo, il 23 maggio 2007, ha approvato un Risoluzione⁴ nelle cui conclusioni:

66. chiede alla Commissione di rafforzare la sua politica consistente nel perseguire le violazioni della normativa dell'Unione europea allo scopo di garantire che tutti gli Stati membri rispettino la giurisprudenza della Corte di giustizia e che tutti i pazienti europei, indipendentemente dal loro paese d'origine, beneficino dei diritti loro conferiti dal Trattato;
66. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta per uno strumento adeguato, in particolare ai fini di una codifica della giurisprudenza della Corte di giustizia;
67. invita la Commissione a presentare una proposta che tenga conto della presente relazione e delle sentenze della Corte di giustizia europea riguardanti i diritti dei pazienti; chiede che ai pazienti sia garantito il più ampio accesso possibile ai servizi sanitari in tutta l'Europa e che ai prestatori di servizi sanitari siano garantite la libertà di fornire tali servizi e la libertà di stabilimento;
68. insiste, non avendo accolto il Parlamento europeo e il Consiglio la proposta della Commissione di affrontare le questioni sanitarie nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, sulla necessità di ulteriori interventi per preservare i diritti esistenti; invita pertanto la Commissione, in quanto custode dei trattati, a salvaguardare tali diritti;
69. ritiene che, innanzitutto, un nuovo quadro regolamentare europeo per l'assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe migliorare l'accesso ad un'assistenza sanitaria di elevata qualità in caso di malattia, contribuire alla sicurezza dei pazienti e rafforzare le opzioni di cui dispongono tutti i pazienti nell'Unione europea, senza contribuire alla disparità nei risultati sanitari.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sull'impatto e le conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno. Nella Risoluzione sono trattati i seguenti aspetti: *Principi, Definizioni, Mobilità dei pazienti, Miglioramento dell'informazione ai pazienti, Rimborso, Mobilità del personale sanitario, Responsabilità giuridica, Cooperazione tra Stati membri*. Il Parlamento europeo richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia: Sentenza del 28 aprile 1998, nella causa C-120/95, Decker e nella causa C-158/96, Kohll, del 12 luglio 2001, nella causa C-157/99, Geraets-Smits e Peerbooms e nella causa C-368/98, Vanbraekel, del 25 febbraio 2003, nella causa C-326/00, IKA, del 13 maggio 2003, nella causa C-385/99, Müller-Fauré e Van Riet, del 23 ottobre 2003, nella causa C-56/01, Inizan, del 18 marzo 2004, nella causa C-8/02, Leichtle, del 16 maggio 2006, nella causa C-372/04, Watts.

Si è visto come il Parlamento europeo, tra l'altro, inviti la Commissione alla codifica della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, ricostruendo in premessa il quadro della giurisprudenza comunitaria. A questa ricostruzione si aggiunge un'interessante sentenza del 19 aprile 2007, che costituisce l'occasione, per la Corte di Giustizia, di pronunciarsi sul tema della libera prestazione dei servizi sanitari in riferimento alla questione del rimborso delle spese di ricovero all'estero. Si tratta del caso *Aikaterini Stamatelaki/NPDD Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (OAEF)* nel procedimento C - 444/05, in cui la Corte afferma che:

L'art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro la quale escluda qualsiasi rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute in occasione del ricovero di un suo assicurato presso cliniche private situate in altri Stati membri, fatta eccezione per quelle relative alle cure prestate ai bambini di età inferiore ai 14 anni.

Un rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio economico del sistema previdenziale non può giustificare una misura del genere in quanto il carattere assoluto, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 14 anni, dei termini del divieto sancito da tale normativa non è adeguato allo scopo perseguito, dal momento che potrebbero essere adottate misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazioni preventive che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario e, eventualmente, la definizione di limiti massimi rimborsabili.

Concludendo sul tema del quadro comunitario in materia di servizi sanitari, ora in fase di elaborazione presso la Commissione europea, non appena questo sarà presentato, il Comitato delle Regioni svolgerà il Test Sussidiarietà nell'ambito del Network Sussidiarietà che, superata la fase sperimentale - durata dal 2005 al 2007 - è ora aperto alla partecipazione dei partners regionali (Assemblee legislative e Giunte) e locali in Europa.

IL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA: L'ART. 38

Nel mese di novembre è stato approvato il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia – Romagna⁵ che introduce, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto regionale, un apposito articolo dedicato alla partecipazione dell'Assemblea alla formazione e attuazione del diritto comunitario⁶.

ARTICOLO 38

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione

⁵ Deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007 (pubblicazione BUR n. 177 del 5 dicembre 2007.)

⁶ Articolo 38: Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario.

- europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.*
- 2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.*
 - 3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.*
 - 4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.*

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Assemblea alla fase di formazione del diritto comunitario (commi 1 e 2), si introduce la procedura per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea come strumento di verifica preliminare delle iniziative legislative europee che nell'anno potranno interessare il livello e le competenze regionali. In riferimento al programma legislativo annuale della Commissione, l'Assemblea potrà approvare apposita Risoluzione, tenendo conto dei pareri e degli indirizzi formulati dalle Commissioni competenti per materia. Insieme al programma legislativo annuale della Commissione europea, inoltre, l'Assemblea prenderà in esame anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presentata dalla Giunta in adempimento degli obblighi posti dalla Legge 11/2005

(legge statale sulle procedure relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario).

Al fine di mantenere strettamente collegate la fase ascendente e quella discendente del diritto comunitario, anche nel perseguire obiettivi di qualità della legislazione, l'esame dei due atti potrà avvenire contestualmente all'esame del progetto di legge presentato per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti comunitari che richiedono un adeguamento dell'ordinamento regionale (modifica di legislazione preesistente e/o adozione di regolamenti o atti amministrativi cui la legge regionale deve fare espresso riferimento), così come previsto dallo Statuto.

Un'apposita sessione comunitaria dell'Assemblea sarà l'occasione per riunire l'esame di tutti questi atti, almeno con cadenza annuale (comma 3).

L'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea prende spunto da analogo esame effettuato dai Parlamenti nazionali in Europa e dalle istituzioni europee, ed ha particolare significato in ambito regionale per la sua attitudine a mettere in evidenza con largo anticipo le proposte e gli atti europei che interesseranno il legislatore regionale nell'anno a venire, per le quali, l'espressione di osservazioni a livello regionale, oltre all'adozione di qualsiasi altro atto previsto dalle leggi di procedura, sia statale che regionale, avverrà successivamente, dopo la loro presentazione, in tempi molto ristretti.

A questo proposito, un apposito comma (comma 4) prende in considerazione il ruolo dell'Assemblea nel processo di formazione delle norme comunitarie. In particolare, una procedura *ad hoc* consentirà di superare il problema "tempo", che costituisce uno dei problemi più importanti per l'attuazione delle norme di procedura statali in ambito regionale. Anche le Assemblee legislative regionali, infatti, ricevono regolarmente le proposte e gli atti comunitari e dell'Unione europea tramite un sistema telematico predisposto dal Dipartimento Politiche, comunitarie che utilizza il tramite delle due Conferenze dei Presidenti per la trasmissione degli atti alle Regioni (Assemblee e Giunte). Alla trasmissione degli atti e delle proposte, le Assemblee regionali possono rispondere con osservazioni indirizzate al governo, entro venti giorni. L'interesse ad esprimersi fin dall'inizio nei tempi previsti dalla legge, soprattutto su quelle proposte legislative che comporteranno successivi obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, precedentemente individuate nei loro tratti essenziali in occasione dell'esame della programmazione legislativa annuale della Commissione europea, sarà attuabile in concreto con la possibilità di esprimere le osservazioni al governo tramite la procedura cui si è accennato. E' prevista, a tal fine, l'approvazione di apposita Risoluzione da parte della commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, sentiti i pareri delle commissioni di volta in volta competenti per materia.

A ciò si aggiunge la previsione del parere della commissioni competenti per materia, su richiesta della Giunta, per il caso in cui la Giunta stessa intenda inviare osservazioni al governo.

Uno specifico riferimento è dedicato infine al controllo della sussidiarietà nelle proposte e negli atti comunitari, elemento importante di rafforzamento del ruolo

parlamentare nel contesto della riforma dei Trattati (vd. nuovo Protocollo Sussidiarietà), applicato finora in via sperimentale dall'Assemblea dell'Emilia - Romagna, nel particolare contesto di cooperazione interistituzionale costituito dal Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni. L'espressione del parere sul rispetto del principio di sussidiarietà (e proporzionalità) avverrà con procedura analoga a quella individuata in via generale per l'espressione di osservazioni e pareri in fase ascendente, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare, come nelle ulteriori occasioni di espressione di pareri e osservazioni.

Altri atti Ue di interesse regionale

ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO

DECISIONE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GUUE L 314 del 1° dicembre 2007)

RISOLUZIONE del Consiglio, del 15 novembre 2007, sulle nuove competenze per nuovi lavori (GUUE C 290 del 4 dicembre 2007)

RISOLUZIONE del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (GUUE C 287 del 29 novembre 2007)

DECISIONE n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)

DECISIONE della Commissione, del 14 novembre 2007, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamenti a titolo della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari per il periodo 2007-2013 (GUUE L 310 del 28/11/2007)

RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GUUE L 271 del 16 ottobre 2007)

REGOLAMENTO (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GUUE L 199 del 31/7/2007)

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GUUE L 199 del 31/7/2007)

DECISIONE del Consiglio, del 10 luglio 2007, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GUUE L 183 del 13 luglio 2007)

REGOLAMENTO CE n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + che sostituisce il precedente LIFE (GUUE L 159 del 9/6/2007)

REGOLAMENTO CE n. 498/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la Pesca (GUUE L 120 del 10/5/2007)

PROPOSTE LEGISLATIVE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE - COM (2007)249 def.

Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati – COM (2007) 637 def.

Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a

common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State – COM (2007) 638 final

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee - COM (2007) 680 def. del 6/11/2007

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - COM (2007) 602 def. del 17/10/2007

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale - COM (2007) 529 def. del 19/9/2007

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - COM (2007) 528 def. del 19/9/2007

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti - COM (2007) 372 def. del 4/7/2007

SENTENZE

Sentenza della Corte di Giustizia del 16 ottobre 2007, Causa C - 411/05, Félix Palacios de la Villa/Cortefiel Servicios SA (*Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Portata – Contratto collettivo che prevede la cessazione ex lege del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l'età di 65 anni e abbia diritto ad una pensione di vecchiaia – Discriminazione in base all'età – Giustificazione*)

Sentenza della Corte di Giustizia del 6 dicembre 2007, Causa C-300/06, Ursula Voß / Land Berlin (*Art. 141 CE – Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile – Dipendenti pubblici – Prestazione di ore straordinarie – Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale*)

Sentenza Corte di Giustizia del 6 dicembre 2007, cause riunite C – 463/04 e C – 464/04, Federconsumatori c. Comune di Milano (*Art. 56 CE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imprese privatizzate – Disposizione nazionale in virtù della quale lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di quest'ultima il diritto di nominare direttamente uno o più membri del consiglio di amministrazione*)

Sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana (*Inadempimento di uno Stato – Violazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione di un appalto senza bando di gara – Aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario in Toscana*)

Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI (*Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario nominativo GRANA BIRAGHI – Protezione della denominazione d'origine "Grana Padano" – Assenza di genericità – Art. 142 del regolamento (CE) n. 40/94 – Regolamento (CEE) n. 2081/92*)

Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato/Lucchini SpA (Aiuti di Stato – CECA – Industria siderurgica – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune – Recupero – Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale)*

COMUNICAZIONI

Comunicazione della Commissione - Progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Kyoto (a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) – COM (2007) 757 def. del 27/11/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) - Verso un futuro a bassa emissione di carbonio – COM (2007) 723 def. del 22/11/2007

Comunicazione della Commissione - Conclusioni fondamentali della relazione sull'occupazione in Europa 2007 – COM (2007) 733 def. del 20/11/2007

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions accompanying the Communication on "A single market for 21st century Europe" - Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment – COM (2007) 725 final del 20/11/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata – COM (2007) 0722 def. del 20/11/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sull'esito del riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica a norma della direttiva 2002/21/CE e Sintesi delle proposte di riforma del 2007 – COM (2007) 696 def. del 13/11/2007

Relazione della Commissione - 18a relazione annuale sull'esecuzione dei Fondi strutturali (2006) – COM (2007) 676 def. del 6/11/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2007-2008 – COM (2007) 663 def. del 6/11/2007

Comunicazione della Commissione - Aumentare la crescita della produttività: punti chiave della relazione sulla concorrenzialità europea per il 2007 – COM (2007) 666 def. del 31/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Rafforzare la lotta al lavoro sommerso – COM (2007) 628 def. del 24/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Risultati della consultazione pubblica sul Libro Verde della Commissione "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" – COM (2007) 627 def. del 24/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Relazione sulla strategia di sviluppo sostenibile 2007 – COM (2007) 642 def. del 22/10/2007

Comunicazione della Commissione - Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo – COM (2007) 621 def. del 19/10/2007

Comunicazione della Commissione - Comunicazione su una politica europea dei porti – COM (2007) 616 def. del 18/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario – COM (2007) 609 def. del 18/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Verso una rete ferroviaria a priorità merci – COM (2007) 608 def del 18/10/2007

Comunicazione della Commissione - L'Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa – COM (2007) 606 def. del 18/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro – COM (2007) 620 def. del 17/10/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia comunitaria per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – COM (2007) 601 def. del 17/10/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea – COM (2007) 575 def. del 10/10/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Conclusioni della consultazione su una politica marittima europea – COM (2007) 574 def. del 10/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI – COM (2007) 592 def. del 4/10/2007

Comunicazione della Commissione - Relazione annuale della Commissione europea al Parlamento Europeo sul funzionamento del sistema delle scuole europee – Esercizio 2006 – COM (2007) 543 def. dell'1/10/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione in materia di educazione degli adulti - È sempre il momento di imparare – COM (2007) 558 def. del 27/9/2007

Libro Verde - Verso una nuova cultura della mobilità urbana – COM (2007) 551 def. del 25/9/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Terza relazione annuale su migrazione e integrazione – COM (2007) 512 def. dell'11/9/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Competenze informatiche (eskills) per il XXI secolo: promozione della competitività, della crescita e dell'occupazione – COM (2007) 496 def del 7/9/2007

Comunicazione della Commissione - Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario – COM (2007) 502 def. del 5/9/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società – COM (2007) 498 def. del 5/9/2007

Comunicazione della Commissione - Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione - Un contributo al rafforzamento della crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione – COM (2007) 474 def del 16/8/2007

Notifica a norma dell'art. 95, par. 5 del Trattato CE. Proposta di legge della Polonia sugli organismi geneticamente modificati contenente deroghe alle disposizioni della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GUUE C 173 del 26/7/2007)

24a Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2006) – COM (2007) 398 def. del 17/7/2007

Libro bianco sullo sport – COM (2007) 391 def. dell'11/7/2007

Libro Verde della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE – COM (2007) 354 def. del 29/6/2007

Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2006 – COM (2007) 358 def. del 25/6/2007

Comunicazione della Commissione - Relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Valutazione della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa – COM (2007) 308 def. del 7/6/2007

Relazione della Commissione - "Legiferare meglio 2006" ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (14a relazione) – COM (2007) 286 def. del 6/6/2007

Quarta relazione sulla coesione economica e sociale – COM (2007) 273 def. del 30/5/2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Migrazione circolare e partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi – COM (2007) 248 def. del 16/5/2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sud-orientali vicine all'Unione europea – COM (2007) 247 def. del 16/5/2007

Riesame della politica ambientale 2006 – COM (2007) 195 def. del 30/4/2007

Comunicazione della Commissione sulla prima fase di attuazione della Direttiva 2000/60/CE - COM (2007) 128 def. del 22/3/2007

IN ITALIA

REGIONE EMILIA – ROMAGNA. Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia – Romagna. Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna 28 novembre 2007, n. 143 - BUR n. 177 del 5 dicembre 2007. (Articolo 38 Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario).

DPCM 7 Settembre 2007. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che integra il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, per assicurare un controllo preventivo di conformità al diritto comunitario degli atti del Governo. Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2007.

REGIONE UMBRIA: LR n. 23/2007 – Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione. Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 18 luglio 2007 - S.O. n. 1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: LR n. 14/2006 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione europea C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006) - BUR n. 25 del 20/6/2007

VALLE D'AOSTA: LR n. 8/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007. (BUR 12 giugno 2007, n. 24)